

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Dichiaro subito che sono d'accordo con l'onorevole Caratti perchè ritengo anch'io che sia uno dei maggiori problemi carcerari da risolvere quello della segregazione assoluta dei minorenni e dei giovani dagli adulti.

A questo riguardo l'Amministrazione ha già dati una quantità di provvedimenti in via amministrativa, e nella costruzione dei carceri fondamentali si è sempre messo per regola assoluta che ci sia un locale separato per i minorenni.

Giustamente ha osservato l'onorevole Caratti che ci vorrà del tempo e ci vorranno dei mezzi per impiantare le colonie agricole; ma io credo che non sarà difficile assegnare ai minorenni uno degli attuali stabilimenti agricoli di minore estensione perchè il numero dei condannati di età inferiore agli anni 18 non è grande. L'onorevole Caratti ha giustamente osservato che, quando si tratta di un minorenne condannato ad una pena brevissima, non sarebbe possibile trasportarlo alla colonia agricola per vederlo segregato e che d'altronde il lavoro libero è una necessità per condanne di una certa durata; che, se si tratta di una condanna di 15 o 20 giorni o di un mese, essa potrà essere scontata anche in un carcere comune purchè il minorenne sia segregato dagli altri.

Per una pena di lunga durata io credo che per un minorenne, forse ancora più che per gli altri, il lavoro libero sia una necessità, perchè il tenere in una cella un minorenne è cosa assolutamente inumana. Io quindi mi propongo di far sì che nella esecuzione di questa legge qualcuno degli stabilimenti già esistenti, il cui numero è già sufficiente a ciò, sia assegnato esclusivamente ai minorenni; in questo modo noi attueremo la segregazione dei minorenni anche nel lavoro libero.

Consento quindi nella proposta dell'onorevole Caratti e mi propongo di tradurla in atto con i mezzi che sono attualmente a disposizione dell'Amministrazione. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 4.

(*È approvato*).

« Art. 5. Il ministro dell'interno, di concerto col ministro di grazia e giustizia, è autorizzato a dare tutte le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge, particolarmente in ordine alla condotta dei lavori, alla salute e alla retribuzione dei condannati, e per coordinarla con le altre leggi dello Stato. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Battaglieri.

BATTAGLIERI. Io sono interamente favorevole a questo disegno di legge pel quale esprimo un plauso, perchè mi pare che segni un gran passo innanzi nella riforma delle istituzioni pe-

nitenziarie. Infatti noi entriamo con esso nel concetto dello scopo emendativo della pena e dell'avviamento al ravvedimento mediante quel potente fattore di moralizzazione che è il lavoro.

Relativamente però a questo articolo io mi permetto di fare una raccomandazione.

Il completamento della legge, per quanto riguarda la parte regolamentare, è demandato dall'articolo 5 al ministro dell'interno. A lui pertanto io esprimo un voto, fiducioso che sarà per tenerne conto nelle disposizioni che regoleranno la condotta dei lavori dei condannati.

Nell'accurata relazione dell'onorevole collega Lucchini, a proposito dell'articolo 1º, è ricordato che i condannati dovranno essere adibiti ad opere d'indole pubblica, e pubblici lavori, e che non potranno mai essere concessi per lavori a privati. Io desidererei che l'onorevole ministro tenesse presente che questi lavori di dissodamento o di bonifica d'indole pubblica a cui verranno adibiti i condannati siano sempre tali che, non abbia per avventura a rendersi più grave l'inconveniente che già ora si verifica per alcuni dei lavori fatti nelle case penali, nei reclusori; che non abbia cioè a sorgere mai una concorrenza della quale poi abbiano giustamente a lagnarsi i liberi lavoratori. Si tratta quindi di disciplinare l'attuazione della legge ed io ho fede che ciò si farà con quel liberale intendimento che è così elevato nell'onorevole presidente del Consiglio, per modo da evitare la possibilità del danno che ho sovra accennato. E con questo voto, se la mia parola avesse per sé l'autorità della persona o della lunga vita parlamentare, vorrei finire dicendo che mi auguro che la Camera voti con larga maggioranza la legge.

Siccome invece questa autorità mi manca affatto, dichiaro solo che voto la legge colla convinzione di votare una legge non solamente sapiente, ma che inizia e tenta una vera opera buona di rigenerazione. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ringrazio l'onorevole Battaglieri delle gentili sue parole. Uno dei fini che si propone questa legge è appunto quello di impiegare i condannati in lavori che non facciano la concorrenza al libero lavoro. Se noi mandiamo i condannati al lavoro, in campagna, avremo meno bisogno di adoperare i condannati in lavori industriali, che sono veramente quelli che fanno la concorrenza al lavoro libero. Io, fin dalla prima volta che sono stato al Ministero dell'interno, molti anni fa, mi era proposto questo fine: di prendere dei terreni incolti (ed il Demanio ne possiede in Sardegna